

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5589 del 19/11/2020
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE IN RIDUZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI DALLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SENATELLO IN LOC. MOLINO DEL RASO IN COMUNE DI CASTELDELICI (RN) AD USO IDROELETTRICO.PROCEDIMENTO RN10A0029. RICHIEDENTE: SOC. NUOVE ENERGIE S.R.L..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5757 del 18/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE IN RIDUZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI DALLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SENATELLO IN LOC. MOLINO DEL RASO IN COMUNE DI CASTELDELICI (RN) AD USO "IDROELETTRICO".

PROCEDIMENTO RN10A0029 – RICHIEDENTE: SOC. NUOVE ENERGIE S.R.L..

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge 3 agosto 2009 n. 117 *"Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione"* vigente dal 15/08/2009;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*) e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva*

2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021";

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale del Servizio 4.4 – Acque pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino n. 3558 del 04/09/1989 con cui è stata rilasciata alla Soc. Nuove Energie s.r.l. (P.IVA 01073470419), con sede legale in Comune di Talamello (RN) Via Campiano n. 10, la concessione di derivazione, con scadenza al 03/09/2019, per il prelievo di acque superficiali dal Torrente Senatello in loc. Molino del Raso del Comune di Casteldelci ad uso "idroelettrico" con portata media derivabile di 85 l/s e potenza elettrica nominale prodotta di 79,16 kW;
- la determinazione dirigenziale del Servizio 4.4 – Acque pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino n. 3804 del 14/10/2004 con cui è stata rilasciata alla Soc. Nuove Energie s.r.l. (P.IVA 01073470419) la variante alla concessione di derivazione di cui al punto precedente con aumento della portata media derivabile da 85 l/s a 130 l/s ed aumento della potenza elettrica nominale prodotta da 79,16 kW a 202,65 kW;

VISTA l'istanza pervenuta in data 02/09/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/134881, e la successiva documentazione integrativa trasmessa in data 07/10/2019, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/153409, con cui la Soc. Nuove Energie s.r.l. (P.IVA 01073470419) ha chiesto il rinnovo della predetta concessione con variazione in riduzione della portata massima derivabile da riportare agli originari 85 l/s, in quanto le previste opere di potenziamento dell'impianto non sono in realtà mai state realizzate, e potenza elettrica nominale prodotta portata a 86,33 kW per una più precisa determinazione del salto idraulico;

DATO ATTO che con la determinazione n. 3804 del 14/10/2004, al punto 2) del dispositivo, il canone annuo di concessione è stato determinato in €. 2.916,09 (euro duemilanovecento sedici/09);

VERIFICATO che i canoni annui per il periodo di validità della concessione sono stati regolarmente versati, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo sarà esercitato mediante canale di adduzione con opera di presa posta in sponda destra del torrente Senatello in loc. Molino del Raso del Comune di Casteldelci (RN)

su un'area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 27 antistante la particelle 268 aventi le seguenti coordinate geografiche:

UTM-RER: X = 751.920 Y = 851.980;

- la restituzione della risorsa idrica è localizzata in sponda sinistra del torrente Senatello in loc. Molino di Schigno in Comune di Casteldelci su un'area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 200 aventi le seguenti coordinate geografiche:

UTM-RER: X = 752.994 Y = 852.696;

per un tratto sotteso di lunghezza pari a 1,290 Km.;

- la portata massima richiesta è di 255 l/s e la media annua di 85 l/s;
- la risorsa richiesta viene utilizzata per alimentare un impianto "idroelettrico" della potenza nominale di 86,33 Kw;

PRESO ATTO che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1628 del 01/06/2020, trasmessa in data 11/06/2020 e registrata in pari data al prot. Arpa PG/2020/84465, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

CONSIDERATO:

- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso "idroelettrico" di cui alla lett. e) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in quanto:

- il prelievo insiste sul corpo idrico del torrente Senatello contraddistinto dal cod. 19040000000 1 ER in stato ecologico 2010-2013 "sufficiente" e non in stress idrico;
- l'intensità dell'impatto della derivazione risulta "lieve", in quanto risulta "lieve" l'alterazione idrologica (portata massima prelevata D = 255 l/s - portata media del corpo idrico Qm = 970 l/s per cui D/Qm < 50% e tratto sotteso S = 1,29 Km. - lunghezza corpo idrico L = 12,71 Km per cui S/L < 0,15) e trascurabile la locale alterazione morfologica non essendo previste nuove opere in alveo;
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l'impatto della singola derivazione ricade nell'ambito A (Attrazione), con derivazione compatibile;

RITENUTO CHE il Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) in corrispondenza dell'opera di presa proposto dal richiedente, nella misura di 45 l/s nel periodo estivo (Maggio/Settembre) e 90 l/s nel periodo invernale (Ottobre/Aprile), è accoglibile ai sensi della deliberazione n.4/2017 "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici";

STABILITO che il canone annuale per l'uso "idroelettrico", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è stato rideterminato in €. 1.246,66 (euro milleduecentoquarantasei/66) per l'anno 2020;

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 29/08/2019 al versamento della somma di €.90,00 a titolo di spese istruttorie;
- ha provveduto in data 12/11/2020 al pagamento del canone per l'annualità 2020 pari ad €. 1.246,66 (euro milleduecentoquarantasei/66) ;
- ha provveduto in data 12/11/2020 al versamento della somma di €. 1.246,66 (euro milleduecentoquarantasei/66) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che la concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2020/127277 del 04/09/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la variante alla concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 2102/2013 per la durata di anni 20 (venti) fino alla data del **31/12/2038**, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce integralmente il precedente disciplinare;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di assentire alla Soc. Nuove Energie s.r.l. (P.IVA 01073470419), con sede legale in Comune di Talamello (RN) Via Campiano n. 10, il rinnovo con variante in riduzione della concessione n. 3804 del 14/10/2004, rilasciata del Servizio 4.4 – Acque pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino, di derivazione per il prelievo di acque superficiali dal torrente Senatello ad uso "idroelettrico" mediante canale di adduzione con opera di presa posta in sponda destra del torrente Senatello in loc. Molino del Raso del Comune di Casteldelci (RN) su un'area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 27 antistante la particelle 268 e restituzione della risorsa idrica localizzata in sponda sinistra del torrente Senatello in loc. Molino di Schigno in Comune di Casteldelci su un'area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 200 con un tratto sotteso pari a 1,290 Km., nonché di fissare una portata massima pari a 255 l/s e media di 85 l/s per una potenza nominale dell'impianto idroelettrico di 86,33 kW - **Procedimento RN10A0029**. L'impianto idroelettrico è rappresentato negli elaborati grafici allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Tav-1_Corografia datata maggio 2019 e Tavv. 1-2-3 datate luglio 2019);
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente

provvedimento;

3. di stabilire che la concessione sia rilasciata a decorrere dal 04/09/2019 **fino al 31/12/2038**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 2102/2013;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo in €. 1.246,66 (euro milleduecentoquarantasei/66)**, dando conto che il canone per l'annualità 2020 è stato versato in data 12/11/2020;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
7. di fissare in €. 1.246,66 (euro milleduecentoquarantasei/66) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, pari ad una annualità del canone, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
13. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Nuove Energie s.r.l. (P.IVA 01073470419), con sede legale in Comune di Talamello (RN) Via Campiano n. 10, per la derivazione di acque superficiali dal torrente Senatello ad uso “idroelettrico” nel Comune di Casteldelci (RN) - **Procedimento RN10A0029.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua superficiale è esercitato mediante canale di adduzione con opera di presa posta in sponda destra del torrente Senatello in loc. Molino del Raso del Comune di Casteldelci (RN) su un'area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 27 antistante la particelle 268 (coordinate geografiche UTM-RER: X = 751.920 Y = 851.980) e restituzione della risorsa idrica localizzata in sponda sinistra del torrente Senatello in loc. Molino di Schigno in Comune di Casteldelci su un'area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 18 antistante la particella 200 (coordinate geografiche UTM-RER: X = 752.994 Y = 852.696) con un tratto sotteso pari a 1,290 Km..

La derivazione avrà le seguenti caratteristiche:

- portata massima di 255 l/s e media annua di 85 l/s;
- la risorsa sarà utilizzata a servizio di un impianto “idroelettrico”;
- potenza nominale dell'impianto idroelettrico: 86,33 kW;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso “idroelettrico”. L'impianto idroelettrico è rappresentato negli elaborati grafici allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Tav-1_Corografia datata maggio 2019 e Tavv. 1-2-3 datate luglio 2019).

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 255,0 l/s ;**
- **portata media di prelievo: 85,0 l/s ;**

Il Concessionario **dovrà sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto dal Servizio concedente**, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, **il divieto di derivare acqua.**

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il Concessionario è tenuto a garantire un **Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.)** in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015, ovvero:
 - D.M.V. estivo (Maggio/Settembre): 45 l/s
 - D.M.V. invernale (Ottobre/Aprile): 90 l/s

Il Concessionario, pertanto, qualora riscontri una portata in alveo uguale o minore ai valori sopra riportati **è tenuto a sospendere la derivazione**;

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse;
6. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
7. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
8. Ogni variazione relativa alle opere di derivazione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

1. Il Concessionario è tenuto a mantenere in efficienza idonei e tarati dispositivi per la determinazione delle portate derivate ed a trasmettere annualmente ad Arpae - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, un report relativo ai dati rilevati;
2. Il Concessionario è tenuto a rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
3. Dovrà essere comunicato tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è **rilasciata fino al 31 dicembre 2038**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;

2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 31/12/2038**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART 10
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è inoltre soggetta alle prescrizioni contenute nell'atto dell'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** espresse con determinazione dirigenziale n. 1628 del 01/06/2020 che si riportano di seguito ed integralmente:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE;*
2. *È compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia Romagna e reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
3. *Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci(10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
4. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*

INOLTRE

5. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
6. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
7. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
8. *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
9. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
10. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
11. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.